



DECRETO N. 1134

DEL 18/12/2025

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA TRA L'ASST DEL GARDA (CAPOFILA) E LE ASST DI CREMONA, BERGAMO P.G. XXIII, BERGAMO EST, BERGAMO OVEST, SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, CREMA E MANTOVA (MANDATARIE) FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO PER LA FORNITURA DI SISTEMI VARI DI OSTEOSINTESI PER LA CHIRURGIA DEL PIEDE, DELLA COLONNA, ANCORAGGIO, LEGAMENTI, FISSAZIONE ESTERNA E SISTEMI DI PLACCHE - LOTTI N. 3,4,9,14 E 15/99
SCADENZA: 31 MARZO 2027
CUI: F01629400191202500024

Struttura proponente: SC GESTIONE ACQUISTI

Responsabile del procedimento: CLARA VERGINE

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. EZIO BELLERI

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. GIAN LUCA LEGGIO

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

DR. FRANCESCO REITANO

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

DR. GIORGIO SCIVOLETTO



PREMESSO che:

- con decreto aziendale n. 338 del 14 luglio 2021, agli atti, è stato conferito mandato con Rappresentanza al Direttore Generale dell'ASST del Garda per l'espletamento di tutte le operazioni necessarie alla scelta del contraente con il quale stipulare i contratti per la fornitura di sistemi vari di osteosintesi per un periodo di 48 mesi,
- con decreto n. 155 del 23 marzo 2023 quest'ASST ha recepito l'esito della suddetta procedura per i lotti n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e lotto n. 15 c.d. lotto 99, per i quali risultava in aggregazione, stipulando appositi contratti di fornitura con gli Operatori Economici individuati quali idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali, per il periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027;

ATTESO che, con i decreti direttoriali n. 330 del 24 aprile 2024 e n. 151 del 18 febbraio 2025, quest'Azienda ha inoltre provveduto, mediante l'istituto dell'adesione successiva, a stipulare ulteriori contratti di fornitura per i lotti n. 4, 6, 5, 9, 11 e 12, a seguito della necessità di ampliare la gamma di prodotti a disposizione delle SS.CC. di Ortopedia e Traumatologia e stante l'anticipata erosione degli importi di alcuni contratti originariamente assunti;

RISCONTRATO che, le aumentate esigenze aziendali hanno determinato, inoltre, l'anticipata erosione degli importi contrattuali derivanti dalle precedenti adesioni con le ditte:

- Stryker Italia Srl e Mikai Spa per i lotti n. 9 e 15/99,
- Arthrex Italia Srl e Johnson & Johnson Medical SpA per i lotti n. 3, 4 e 15/99,
- Biocomposites Srl per i lotti n. 14 e 15/99,
- Conmed Italia Srl, Smith & Nephew Srl e Zimmer Biomet Italia Srl per i lotti n. 4 e 15/99

e, pertanto, per il relativo budget di spesa non risulta disponibilità economica sufficiente alla copertura delle reali necessità aziendali sino alla scadenza del 31 marzo 2027;

VISTE le note e-mail in atti con le quali le SS.CC. di Ortopedia e Traumatologia aziendali hanno confermato la necessità di ulteriore adesione alla procedura dell'ASST del Garda per i dispositivi oggetto dei lotti n. 3, 4, 9 e 14 sopra citati, nonché del lotto n. 15/99 secondo le relative prescrizioni, indispensabili a svolgere adeguatamente l'attività aziendale;

RAMMENTATO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 ("Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che testualmente recita: *"...gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA..."*;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 1, comma 6-bis 1., della legge regionale della Regione Lombardia 28 dicembre 2007, n. 33, introdotto dall'articolo 7, comma 1, lett. c), della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 21, come modificato dall'articolo 6, comma 12, lett. c), della legge regionale 31 luglio 2013, n. 5, per il quale gli *"... Enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006... sono obbligati ad utilizzare le*



convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi, dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti SpA. ai sensi del comma 4, lettere a), c) e c bis)";

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, nel ribadire l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi attraverso le convenzioni per l'acquisto di beni e di servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA. o dalle centrali di committenza regionali, fra le quali ARIA SpA., facoltizza le medesime amministrazioni pubbliche a procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

RAMMENTATO che le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. IX/2057 del 28 luglio 2011, confermate da tutte le successive deliberazioni con le quali sono state approvate le linee di indirizzo per gli acquisti delle Aziende Sanitarie Lombarde, pongono in capo a queste ultime l'obbligo di razionalizzare l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso forme aggregate di acquisto, tra le quali anche la modalità di gara aziendale aperta ad adesioni successive;

ATTESO che:

- questa Azienda ha sottoscritto, in tal senso, un accordo interaziendale con le Aziende Ospedaliere di Brescia, Chiari, Crema, Desenzano del Garda, Treviglio, Bergamo, Lodi, Seriate (BG) e Provincia di Pavia (PV) e con le ASL delle Province di Cremona, Brescia, Valle Camonica-Sebino (BS), Mantova, Lodi e Pavia e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia (BS),
- la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. X/4702 del 29 dicembre 2015 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'esercizio 2016" al punto "Revisioni consorzi/unioni formali d'acquisto" ha ridefinito le nuove unioni d'acquisto: l'Azienda Ospedaliera di Cremona, ora ASST di Cremona, fa parte dell'unione d'acquisto denominata "ATS Bergamo – Brescia – Valpadana" e costituita dalle Aziende sanitarie: ASST Spedali Civili di Brescia, ASST della Franciacorta, ASST del Garda, ASST di Cremona, ASST di Crema, ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ASST di Bergamo Ovest, ASST di Bergamo Est, ASST di Mantova e Istituto Zooprofilattico di Brescia;

VERIFICATO che i prodotti in argomento non rientrano tra le categorie di beni compresi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018, per le quali gli Enti sanitari devono avvalersi in via esclusiva delle iniziative del soggetto aggregatore ARIA SpA o CONSIP SpA;

RISCONTRATO che:

- non sono attualmente attive convenzioni CONSIP SpA o ARIA SpA relative alla fornitura in oggetto;
- nello stato di avanzamento dei bandi di gara regionali di ARIA SpA, aggiornato al 25 novembre 2025 è prevista la procedura ARIA_2025_005 ad oggetto "Mezzi di



osteosintesi”, con attivazione prevista per il 4° trimestre 2026, presumibilmente comprendente i prodotti oggetto del presente atto, pur non potendo, allo stato attuale, verificarne l’eventuale presenza;

PRECISATO che questa ASST si riserva quindi la facoltà di recedere unilateralmente dai contratti discendenti dal presente provvedimento nel caso in cui si dovesse addivenire ad adesione a convenzioni CONSIP SpA o ARIA SpA eventualmente attivate prima del suddetto termine del 31 marzo 2027, secondo le prescrizioni di cui al punto 13.4.2 della DGR XII / 3720 del 30/12/2024;

RAMMENTATO che il Disciplinare di gara della procedura esperita dall’ASST del Garda, sopra citata, prevede espressamente la possibilità di procedere mediante successive adesioni contrattuali, da parte delle Aziende Sanitarie facenti parte dell’unione di acquisto, fino ad un ammontare massimo pari al 300% del valore di ciascun lotto;

DATO ATTO che, in ragione dell’adesione, è stata acquisita la disponibilità all’estensione contrattuale, come da note in atti, dalle seguenti ditte:

- Stryker Italia Srl e Mikai Spa per i lotti n. 9 e 15/99,
- Arthrex Italia Srl e Johnson & Johnson Medical SpA per i lotti n. 3, 4 e 15/99,
- Biocomposites Srl per i lotti n. 14 e 15/99,
- Conmed Italia Srl, Smith & Nephew Srl e Zimmer Biomet Italia Srl per i lotti n. 4 e 15/99

che hanno allo stesso tempo confermato il mancato superamento della soglia di adesione del 300% prevista dal Disciplinare di gara;

RITENUTO, quindi, di procedere all’adesione alla procedura esperita dall’ASST del Garda ad oggetto “*Accordo Quadro per la fornitura di sistemi vari per la chirurgia del piede, della colonna, ancoraggio, legamenti, fissazione esterna e sistemi di placche*”, recependo le relative determinazioni e affidando la fornitura in parola alle ditte, per i lotti e per gli importi di cui al “Prospetto di adesione”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo di € 398.361,02 oltre IVA (pari a € 414.295,46 IVA inclusa), con decorrenza indicativa dal 2 gennaio 2026 e fino alla data di scadenza della procedura in parola, pertanto sino al 31 marzo 2027;

RISCONTRATO che dal presente provvedimento non discende, a parità di consumi, alcun aggravio di spesa in quanto l’adesione avviene alle medesime condizioni economiche derivanti dai contratti originari;

RITENUTO di nominare:

- in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore della SC Gestione Acquisti, Dott. Giacomo Giatti;
- quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, l’IFO del Gruppo Operatorio, Carla Garello, già ricoprendo tale funzione nei precedenti contratti, precisando che tale nomina è necessaria in quanto la fornitura, data l’organizzazione aziendale, può essere considerata di particolare importanza in quanto coinvolge una pluralità di Strutture e l’apporto di diverse figure professionali per la corretta gestione della fase



di esecuzione contrattuale ai sensi del D.lgs. n. 209/2024 che ha modificato l'art. 32, commi 2 e 3, dell'allegato II.14;

DATO ATTO che la SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità ha autorizzato per gli anni 2026 e 2027 la spesa complessiva di € 414.295,46 IVA inclusa, che verrà imputata ai conti

701145012 "dispositivi medici: materiali protesici (endoprotesi non attive) - Cnd: P"

701130016 "Dispositivi medici: Cnd K,L – Strumentario chirurgico"

e verrà presa in considerazione nei rispettivi bilanci d'esercizio come di seguito indicato:

Anno	Conto	Competenza	Budget sanità
2026	701145012	FAR	€ 298.292,72
	701130016	FAR	€ 33.143,64
2027	701145012	FAR	€ 74.573,19
	701130016	FAR	€ 8.285,91

PRECISATO che trattasi di procedura rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come declinato dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 e da specifico regolamento aziendale adottato con decreto direttoriale n. 394 del 12 agosto 2022, aggiornato con successivo decreto aziendale n. 669/24;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dal Responsabile del procedimento in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DECRETA

- per i motivi espressi in narrativa, di procedere all'adesione alla procedura esperita dall'ASST del Garda ad oggetto "*Accordo Quadro per la fornitura di sistemi vari per la chirurgia del piede, della colonna, ancoraggio, legamenti, fissazione esterna e sistemi di placche*" recependo le relative determinazioni e affidando la fornitura in parola alle ditte, per i lotti e per gli importi di cui al "Prospetto di adesione", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo di € 398.361,02 oltre IVA (pari a € 414.295,46 IVA inclusa), con decorrenza indicativa dal 2 gennaio 2026 e fino alla data di scadenza della procedura in parola, pertanto sino al 31 marzo 2027;
- di precisare che l'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dai contratti discendenti dal presente atto nel caso in cui si dovesse addivenire all'adesione a eventuali convenzioni CONSIP SpA o ARIA SpA prima del suddetto termine;



3. di dare atto che dal presente provvedimento non discende, a parità di consumi, alcun aggravio di spesa in quanto l'adesione avviene alle medesime condizioni economiche derivanti dai contratti originari;
4. di nominare:
- in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della SC Gestione Acquisti, dott. Giacomo Giatti,
 - in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'IFO del Gruppo Operatorio, Carla Garelli, nomina necessaria in quanto la fornitura, data l'organizzazione aziendale, può essere considerata di particolare importanza in quanto coinvolge una pluralità di Strutture e l'apporto di diverse figure professionali per la corretta gestione della fase di esecuzione contrattuale ai sensi del D.lgs. n. 209/2024 che ha modificato l'art. 32, commi 2 e 3, dell'allegato II.14;
5. di dare atto che la SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità ha autorizzato per gli anni 2026 e 2027 la spesa complessiva di € 414.295,46 IVA inclusa, che verrà imputata ai conti
701145012 "dispositivi medici: materiali protesici (endoprotesi non attive) - Cnd: P"
701130016 "Dispositivi medici: Cnd K,L – Strumentario chirurgico"
e verrà presa in considerazione nei rispettivi bilanci d'esercizio come di seguito indicato:

Anno	Conto	Competenza	Budget sanità
2026	701145012	FAR	€ 298.292,72
	701130016	FAR	€ 33.143,64
2027	701145012	FAR	€ 74.573,19
	701130016	FAR	€ 8.285,91

6. di procedere ad accantonare, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, la quota derivante dall'applicazione del disposto di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che sarà calcolata sulla base degli indirizzi regionali di cui meglio in premessa recepiti mediante apposito regolamento aziendale adottato con decreto direttoriale n. 394 del 12 agosto 2022, aggiornato con successivo decreto aziendale n. 669/24;
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. EZIO BELLERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge